

# Comune di Pantelleria

## Provincia di Trapani

### REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE 30.04.1991 N°10 PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, DIDATTICO-EDUCATIVE, ISTITUZIONALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SPORTIVE ASSISTENZIALI, SPORTIVE, SPORTIVO - MOTORIE E TURISTICHE.

#### CAPO I° NORME GENERALI Art.1

##### Generalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità in esecuzione delle disposizioni di cui all'art.13 della legge Regionale 30.04.1991 n°10, a cui l'Amministrazione comunale si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone, enti ed organizzazioni pubblici e privati, aventi come scopo la promozione e sviluppo delle attività e d'iniziativa in campo culturale, didattico - educativo, istituzionale, socio - assistenziale, sportivo, sportivo - motorio e turistico, Tali criteri saranno comunque ispirati alla promozione delle pari opportunità donna uomo.

#### Art.2

##### Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessioni di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, e di ricerca, aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, umanitari;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
  - per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici", si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ) senza corrispettivo o verso un corrispettivo ridotto nel rispetto della normativa vigente in materia. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini senza concessioni in denaro.

#### CAPO II° CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

4) Nel caso non risultino rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la convenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

### CAPO III° CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI" Art.8

#### **Soggetti beneficiari dei "contributi"**

1) Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati e le altre forme associative, non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
- d) Enti pubblici

2) Per i soggetti beneficiari, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### Art.9

#### **Scopo dei "contributi"**

1) La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2) Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, e portatori di handicap.

#### Art.10

#### **Carattere dei "contributi"**

Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario : in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari;

2) Le concessioni di cui alla lettera b) del precedente comma sono deliberate dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### Art.11

#### **Procedura per l'assegnazione dei "contributi"**

1) I contributi potranno essere assegnate solo a seguito di domanda motivata e documentata e corredata dalla necessaria documentazione.

2) **La domanda dovrà indicare:**

- a) l'attività di coinvolgimento dei cittadini ;
- b) le finalità perseguite dell'iniziativa ;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli Enti pubblici ed economici, a cui sia stata prodotta analogo richiesta;

3) La concessione dei contributi sarà disposta con deliberazione motivata della Giunta Municipale;

per l'anno successivo sarà confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

#### **Art.17**

##### **Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"**

1 La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale previa copia e dettagliata relazione del Capo Settore II°, e, dopo il parere favorevole dell'Assessore competente la Giunta Municipale provvederà alla concessione dell'ausilio finanziario.

#### **CAPO V°**

#### **ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"**

#### **Art.18**

##### **Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"**

1 Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1. lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, non aventi personalità giuridica.

2 Per i soggetti beneficiari, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art.19**

##### **Scopo della concessione di "vantaggi economici"**

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati.

#### **Art.20**

##### **Natura del "vantaggio economico"**

1) Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale a ad esso riconducibile e/o sopperire al pagamento del canone di affitto;
- a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc. ;
- a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b.1 pubblico trasporto;
- b.2 trasporto scolastico;
- b.3 mensa
- b.4 attività sportive gestite dal Comune;
- b.5 assistenza domiciliare;

2) Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

#### **Art.21**

**Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"**

- f) ginnastica rieducativi e correttiva;
- g) sostegno e creazione di centri di avviamento ,centri di addestramento ed allenamento sportivo della gioventù,degli adulti e degli anziani mediante corsi,ritiri,cicli di istruzione ed iniziative similari;

#### Art.25

##### **Soggetti aventi diritto ai contributi**

1) Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli Enti di promozione sportiva purchè abbiano sede nel Comune ,e tutti coloro che svolgono attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme di legge.

#### Art.26

##### **Modalità per la richiesta di contributi**

1) Le società sportive e gli esercenti attività sportive di cui al precedente art.23, al fine di ottenere l'assegnazione di contributi dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale quanto segue:

- a) domanda su carta intestata firmata dal presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso ,dell'indirizzo e del codice fiscale personale nonchè della società;
- b) copia dell'atto costitutivo dell'attività sportiva con allegato statuto;
- c) dettagliata relazione sull'attività sportiva ,promozionale ,di formazione,di addestramento ,di avviamento e di preparazione sportiva da svolgere nel corso dell'anno
- d) certificato attestante l'affiliazione della Società alla Federazione di appartenenza per la stagione sportiva in corso.
- e) elenco degli atleti vidimato dalla Federazione sportiva od Ente di programmazione sportiva competente;
- f) composizione del Consiglio direttivo;
- g) codice fiscale.

#### Art.27

##### **Procedura di valutazione**

1) Le domande saranno valutate,in ordine di preferenza,a seconda che le iniziative ed attività abbiano carattere:

- internazionale;
- nazionale;
- interregionale;
- regionale;
- provinciale;
- comunale;

#### Art.28

##### **Parametri di valutazione**

1. Le domande ,corredate della documentazione prevista. Dall'art.26,lettere b)c)d)e)f)g) saranno sottoposte ai sensi dell'art.3 comma 3 del presente Regolamento all'esame della Consulta dello sport.Commissione prevista dalla L.R.n°8/78 art.11.

2. L'importo del contributo dovrà essere determinato in riferimento ai seguenti parametri:

- campo di applicazione della manifestazione o attività (comunale,provinciale,regionale,interregionale,nazionale,internazionale);
- numero delle manifestazioni ed attività da svolgere nell'intero anno di riferimento della richiesta;
- numero degli atleti in carico.

#### Art.29

### **Art.33**

#### **Individuazione delle unità organizzative**

1) Ai sensi dell'art.4 della legge regionale 30 aprile 1991,n°10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale saranno i settori operativi competenti in materia.

### **Art.34**

#### **Interventi per conto dello Stato,di altri Enti o di privati.**

1)Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato ,di altri Enti o di privati , in assenza di diversa disposizione di questi ultimi,troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

### **Art.35**

#### **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento , a norma dell'art.25 della legge 27 Dicembre 1985 ,n°816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

### **Art.36**

#### **Entrata in vigore**

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.